

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21946 Anno 2020

Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

Relatore: MINCHELLA ANTONIO

Data Udienza: 08/06/2020

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

APICELLA Pasquale, nato il 13/03/1968;

Avverso l'ordinanza n. 1449/2019 del Tribunale di Sorveglianza di Sassari in data 24/10/2019;

Visti gli atti e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Marilia Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

~~Udito il difensore Avv.~~



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 24/10/2019 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari rigettava il reclamo avanzato dal detenuto Apicella Pasquale (sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41 bis Ord.Pen.) in materia di permessi-premio e dichiarava non luogo a deliberare sulla richiesta di accertamento della impossibilità di collaborazione con la giustizia. Rilevava il Tribunale di Sorveglianza che il detenuto aveva chiesto preliminarmente l'accertamento dell'impossibilità di collaborare con la giustizia al fine di accedere ad un permesso-premio; tuttavia, concludeva che era irrilevante l'accertamento richiesto, poiché il detenuto medesimo era ristretto a regime detentivo differenziato per essere ritenuto quale elemento di primo piano del c.d. "Clan dei Casalesi" e per essere ancora sottoposto a processo per gravissimi delitti: di conseguenza, le regole del regime detentivo imponevano contatti limitatissimi con altri soggetti, colloqui visivi privi di contatti, colloqui telefonici registrati e forti limitazioni anche allo scambio di oggetti tra detenuti, per cui tutto questo complessivo sistema di cautele (volte ad evitare il rischio elevato di contatti controindicati con esponenti della criminalità organizzata) sarebbe stato vanificato da un permesso-premio, il quale è un istituto giuridico che dipende da una valutazione di assenza di pericolosità sociale e che è concettualmente incompatibile con il regime di cui all'art. 41 bis Ord.Pen.; quale ulteriore conseguenza, soltanto la "declassificazione" del detenuto ed il passaggio ad un diverso circuito detentivo avrebbe consentito di fruire – almeno in astratto – di un permesso-premio: il detenuto sosteneva di essere ormai cambiato e chiedeva quell'accertamento di impossibilità collaborativa che, ove verificato, avrebbe condotto alla revoca del regime detentivo differenziato, ma in realtà soltanto dopo l'eventuale revoca predetta sarebbe stato ipotizzabile un permesso-premio, per cui procedere con quell'accertamento era irrilevante, allo stato.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore Avv. Carlo De Stavola, deducendo, con motivo unico ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge e vizio di motivazione: lamenta che la decisione censurata era sostanzialmente giunta ad una declaratoria di inammissibilità non prevista dalla normativa e cioè l'incompatibilità concettuale tra permesso-premio e regime detentivo di cui all'art. 41 bis Ord.Pen., dalla quale derivava una sorta di improcedibilità della richiesta di accertamento della impossibilità di collaborazione con la Giustizia, mentre l'art. 30 ter Ord.Pen. non conosceva una simile preclusione ed anzi era uno strumento ordinario di trattamento rieducativo e pertanto non poteva essere negato a prescindere da ogni valutazione in concreto, atteso che il ricorrente aveva ottenuto una cospicua liberazione anticipata ed aveva tenuto una condotta ineccepibile; in ogni caso, poi, anche il permesso-premio avrebbe potuto essere

adottato con grandi cautele organizzative dopo gli opportuni e doverosi accertamenti, che erano invece mancati nella fattispecie.

3. Il P.G. chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata.

2. L'ordinanza impugnata ha affermato che il regime detentivo differenziato di cui all'art. 41 bis Ord.Pen., di per se stesso, preclude la possibilità anche astratta della concessione di un permesso-premio, ritenendo non ipotizzabile un simile beneficio penitenziario per detenuti rispetto ai quali viene prescritta l'obbligatoria mancanza di contatti con altre persone a causa del forte rischio di trasmissione di messaggi illeciti ai sodali di una consorteria di criminalità organizzata. La medesima ordinanza – pur richiamando la posizione giuridica del ricorrente, i gravi delitti commessi e il ruolo di primo piano nel "Clan dei Casalesi" (nell'ambito del gruppo del noto pregiudicato Francesco Schiavone) – non ha respinto l'istanza basandosi su di una valutazione di pericolosità sociale, ma ha ritenuto non ammissibile detta istanza: conseguentemente – ed in piena coerenza con detto assunto – ha ritenuto il non doversi provvedere sulla richiesta di accertamento della impossibilità della collaborazione con la giustizia da parte del detenuto, ritenendo che tale istanza, essendo strumentale alla concessione di un beneficio la cui richiesta era ritenuta inammissibile, non dovesse essere esaminata.

Tuttavia, si deve rilevare che queste conclusioni non possono essere considerate valide, alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019: va rammentato che, con detta pronuncia, è stato affermato che il carattere assoluto della presunzione di persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata in assenza di collaborazione con la giustizia non conduceva ad una reale valutazione del percorso carcerario del condannato e si fondava su di una generalizzazione che poteva invece ragionevolmente essere contrastata da allegazioni contrarie; di conseguenza, è stato ritenuto contrastante con l'art. 27 Cost. la circostanza che una istanza di permesso premio venga dichiarata inammissibile *in limine*, senza che il Magistrato di Sorveglianza abbia compiuto una valutazione in concreto della condizione del detenuto. In particolare, la citata pronuncia sottolinea come, nel corso dell'esecuzione della pena, assume ruolo centrale lo scorrere del tempo, il quale può comportare trasformazioni rilevanti sia sulla personalità del condannato sia sulla realtà esterna al carcere.

Il Tribunale di sorveglianza ha sostanzialmente negato la astratta concedibilità del permesso-premio affermando che l'esistenza di attuali e persistenti collegamenti del

ricorrente con la criminalità organizzata è attestata dall'operatività, nei confronti del detenuto, del regime di cui all'art. 41- bis Ord.Pen.

Giova però rappresentare che questa Corte, affrontando una fattispecie sovrapponibile a quella ora in esame, ha già affermato – con valutazione che si condivide e che viene qui richiamata – che «la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata costituisce uno dei presupposti per la sottoposizione del detenuto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., ma l'avvenuta applicazione di tale norma nei confronti di un detenuto non può essere utilizzata, senza i necessari approfondimenti valutativi, per affermare *sic et simpliciter* che egli non possa fruire dei permessi premio» (Sez. 1, n. 9660 del 20/10/2016, n.m.)

Di conseguenza, alla stregua di questi principi, la motivazione censurata è, sul punto, carente, poiché la richiesta andava esaminata nel merito. Peraltro, e come ulteriore conseguenza, nemmeno poteva concludersi per il “non luogo a deliberare” circa la richiesta di accertamento della collaborazione con la giustizia: fatta la doverosa premessa che l'eventuale impossibilità di collaborazione con la giustizia (dipendendo essa in astratto da molteplici fattori) non comporta *ex se* ed automaticamente una valutazione di minore pericolosità sociale (non essendo essa eguale alla collaborazione effettiva con la giustizia, che costituisce un “segnale” forte di ravvedimento o di recisione di legami controindicati), per cui anche quella eventuale impossibilità non elide il rischio di ripresa di contatti con i sodali della consorte, anche detta richiesta doveva essere esaminata e tutto il tema della concreta condizione del detenuto (il suo percorso carcerario, la condotta tenuta, l'apertura verso l'osservazione della personalità, le eventuali manifestazioni di resipiscenza o l'ostinato atteggiamento di ripudio del trattamento rieducativo, le ragioni della sottoposizione al regime detentivo differenziato *et cetera*) andava affrontato nella sua complessità per una valutazione del merito circa la richiesta di concessione di un permesso-premio, rispetto alla quale egli conservava un interesse alla valutazione ex art. 58 ter Ord.Pen.

3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari.

Così deciso il dì 08 giugno 2020.